

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2326

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati VILLA e CASTELLUCCI**

*Presentata il 6 maggio 1965*

### Provvidenze in favore dell'Istituto Romano per i ciechi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto legislativo 30 dicembre 1920, n. 1900, l'Istituto Romano per i Ciechi di guerra, collegato all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 18 agosto 1941, n. 1175, venne eretto in Ente Morale.

L'Istituto associa ed assiste i ciechi di guerra, loro vedove ed orfani, e provvede alla loro rieducazione, al loro avviamento al lavoro, alla loro assistenza morale, intellettuale, economica e sanitaria, ed alla ospitalità di coloro che si trovano privi di assistenza familiare.

I mezzi necessari a questa importante e complessa opera, vengono ricavati unicamente dalla gestione di aziende industriali (maglificio e calzaturificio) nelle quali sono occupati numerosi ciechi di guerra, nonché vedove ed orfani dei ciechi medesimi.

Sino al recente conflitto bellico, l'attività delle predette aziende e la permanente occupazione dei ciechi di guerra, veniva assicurata dal Ministero della guerra con adeguate e continuative commesse, conferite mediante contratti quinquennali.

La concessione è stata parzialmente confermata nel 1955 con una disposizione del Ministro della Difesa, mediante la quale viene conferito all'Istituto il 15 per cento delle commesse di maglierie e di calzature poste in gara dalle forze armate in analogia al beneficio goduto dall'ente Nazionale di lavoro per i ciechi in forza dell'articolo 4 regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961.

La determinazione del Ministro della difesa, non può tuttavia ritenersi idonea a garantire la continuità della concessione, indispensabile alle necessità dell'Istituto per la natura stessa dell'atto nei confronti del quale sono state avanzate riserve dalla Corte dei conti in sede di registrazione.

Si ravvisa pertanto la necessità di sanare la situazione che si è venuta a determinare con una apposita norma di legge che non costituisce un *quid novi* perchè ripete quanto contenuto nell'articolo 4 del citato regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1844.

Per le finalità profondamente umane e sociali mi onoro di chiedere l'urgente approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Istituti parastatali sono tenute a riservare all'Istituto Romano per i ciechi di guerra, eretto in ente morale con regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1900, una parte delle forniture da appaltare, limitatamente a quelle che l'istituto predetto potrà produrre col lavoro dei propri assistiti.

La quota di cui al comma precedente non può essere inferiore al 10 per cento ed è determinata ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri interesati.

Le modalità di concessione saranno stabilite da convenzioni da stipulare tra l'istituto Romano per i ciechi di guerra e le amministrazioni predette, sulla base delle condizioni e dei prezzi determinati per le ditte appaltatrici.